



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 07/05/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013

L'anno **2013** addì **7** del mese di **Maggio** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
Dr.ssa BATTINO GABRIELA	SI
GIORGIONI PIETRO	SI
DI RAIMO ALESSANDRO	SI
ALBA MARIA ROSA	SI
NATIVI PIETRO	NO
DEMURO NANDO	SI
CADEDDU GIOVANNI BATTISTA	NO
CASSONI MARIA MADDALENA	SI
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO	SI
GALETTO MICHELA	NO
SCAMPUDDU MARIA PAOLA MADDALENA	NO
MELAIU MARIA CATERINA	SI

Totale presenti: **8** Totale assenti: **4**

Il Presidente, Dr.ssa BATTINO GABRIELA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Cristina Venuto

RICHIAMATA	la propria deliberazione n. 30 del 31/10/2012 avente per oggetto la "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2012";
VISTI	il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTO	il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52;
DATO ATTO	che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
EVIDENZIATO	che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
CONSIDERATO	che, in base a quanto previsto dal comma 13 bis dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dal D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013 <i>"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre</i>

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

CONSIDERATO:

-che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-che è intendimento di questa Amministrazione confermare la detrazione di €. 200,00 (duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- che l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che recita: *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

- Che, in base a quanto disposto dall'articolo 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

DATO ATTO	che il regolamento prevede che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che recita: <i>“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”</i> ;
EVIDENZIATO	che ai sensi della Legge 228/2012 arti. 1 comma 380 lettere f) e g) <i>“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;</i>
EVIDENZIATO	inoltre, che lo stesso comma sopra richiamato, alla lettera h) ha abrogato l'articolo 11 del D.L. 201/2011 con cui era riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
DATO ATTO	che il territorio comunale di Aglientu è ricompreso nelle zone montane svantaggiate di cui all'art. 15 della L. 984/1977 e pertanto i soggetti passivi possessori di aree agricole sono esentati dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992;
RITENUTO	pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (cd IMU) ;
VISTI:	il D.Lgs. 504/1992 s.m.i.; il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.; il D.Lgs. 267/2000; la Legge 42/2009; il D.Lgs. 23/2011; il D.L. 201/2011; la L. 214/2011 s.m.i.; il D.L. 35/2013;
ACQUISITI	i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :

- ALIQUOTA ORDINARIA
7,60 - (sette virgola sei) PER MILLE
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
4,00 – (quattro) PER MILLE
- ALIQUOTA PER I FABBRICATI DICHIARATI IN CATASTO NELLE CATEGORIE C/1 – C/3
6,60 – (sei virgola sei) PER MILLE
- ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI DI SECONDO GRADO IN LINEA RETTA O COLLATERALE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO COMUNALE
5,00 – (cinque) PER MILLE

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (duecento,00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel regolamento per l'applicazione dell'IMU, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, stabilita con il presente atto pari ad € 400,00 (quattrocento,00) ;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

di pubblicare la presente deliberazione tariffaria in via telematica con le modalità sopra meglio specificate;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: 8
Favorevoli: 8
Contrari: /

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Visto contabile

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to Dr.ssa BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/05/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.3964.

Aglientu, lì 09/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/05/2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, lì 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Cristina Venuto)
